

ALLEGATO "A" AL N. 21737 DI RACCOLTA

STATUTO

DENOMINAZIONE

ART. 1

È costituita una Società per azioni denominata "Azienda Farmacie di Pontedera S.p.A."

SEDE

ART. 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Pontedera.

2.2 Ai sensi di legge, potranno essere istituite sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

DURATA

ART. 3


La durata della società è fissata fino al 31/12/2100 e potrà essere prorogata, come pure anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

OGGETTO

ART. 4

4.1 - La Società ha per oggetto:

- la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune, comprendente il commercio, la produzione, la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti



apistici integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari, normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;

- il commercio di prodotti veterinari;

- l'attuazione di programmi di informazione sanitaria.

4.2 La Società potrà effettuare servizi di farmacia anche a favore, o in collaborazione, con Enti pubblici e privati. La Società può svolgere tutte le attività riconducibili a oggetto sociale, anche partecipando ad Enti, società, consorzi e cooperative, nonché compiere operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie comprese le prestazioni di garanzie che siano in ogni caso strumentali al conseguimento dell'oggetto e dello scopo.



4.3 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie, ed il trasferimento, a qualsiasi titolo, dell'azienda.

CAPITALE SOCIALE

ART. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) ed è diviso in n. 6.000.000 (seimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,30 (zero virgola trenta) cadauna.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante creazione di categorie di azioni aventi diritti diversi, osservate le disposizioni di legge al riguardo ed anche mediante il conferimento di beni in natura e di crediti.

5.3 In caso di aumento di capitale con opzione, il termine, per l'esercizio del medesimo, non dovrà essere inferiore a sessanta giorni dalla iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale nel registro delle imprese.

5.4 I soci potranno inoltre erogare finanziamenti anche infruttiferi, con diritto alla restituzione della somma versata a favore della società nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi vigenti.

5.5 Il Comune di Pontedera detiene una partecipazione nella società pari ad almeno il 20% del capitale sociale.

AZIONI

ART. 6

6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

6.2 Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un solo voto in assemblea.


6.3 Nel caso di trasferimento per atto tra vivi delle azioni, i soci avranno diritto di prelazione e la società potrà annullare l'avvenuta cessione nei propri libri sociali solo se tale diritto non sarà stato esercitato o sarà stato rinunciato espressamente.

Pertanto:

6.3.1 Il socio che intenda cedere o comunque trasferire, a titolo oneroso la propria partecipazione azionaria, parte di essa o diritti sulla medesima dovrà darne comunicazione, con l'indicazione del corrispettivo e di ogni altra condizione e modalità del trasferimento, nonché del beneficiario del trasferimento stesso, per lettera raccomandata AR al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società che ne darà comunicazione, con lettera raccomandata AR spedita, tutto allo stesso giorno, entro i successivi dieci giorni a tutti gli altri soci all'ultimo loro indirizzo risultante dal libro dei soci.

6.3.2 I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni offerte, dovranno esercitarlo a mezzo lettera raccomandata AR spedita al Presidente del

Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.



6.3.3 La prelazione potrà essere esercitata sia parzialmente che per la totalità delle azioni offerte ed alle stesse condizioni dell'offerta; qualora vi siano più optanti, le azioni offerte saranno ripartite tra di essi in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, con diritto di accrescimento nel caso in cui taluno non intenda esercitare il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione vale solo per le cessioni a titolo oneroso.

6.3.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso comunicare all'offerente, per lettera raccomandata AR spedita entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 6.3.2, se sia stato esercitato il diritto di prelazione ed eventualmente da chi.

6.3.5 Ove la predetta comunicazione sia negativa o non tempestiva o preveda l'esercizio della prelazione a condizioni diverse dall'offerta, il socio offerente sarà libero di cedere o comunque trasferire a terzi le azioni offerte, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'art. 6.3.2, purché alle condizioni originariamente indicate.

6.3.6 Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, dei diritti di opzione. In tal caso, peraltro, il termine per la comunicazione dell'intenzione di trasferire i diritti di opzione è di

dieci giorni dalla data di iscrizione della delibera di aumento del capitale sociale nel Registro delle Imprese, e tutti gli altri termini si riducono a dieci giorni.

6.3.7 La prelazione non opera nel caso di trasferimento delle azioni a favore di società italiane od estere, interamente possedute o controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. Civ. dal cedente, nonché a seguito di operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda.

6.3.8 Non sono consentite cessioni a titolo gratuito.

6.4 Successivamente alla perdita da parte del Comune di Pontedera della qualità di socio unico della società ai sensi del D. L.vo 267 del 18/08/2000 e fino allo scadere del 31 dicembre del quinto anno successivo a tale data, non sono consentiti per i soci diversi dal Comune ed eventualmente dai dipendenti della Società che hanno acquistato azioni, alienazioni e in genere atti dispositivi a qualsiasi titolo sulle azioni stesse come ad esempio atti di cessione di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e/o ogni altro atto idoneo a determinare la perdita totale o parziale della quota di partecipazione al capitale sociale del socio privato.

6.5 Successivamente al termine del periodo di cui all'articolo 6.4 che precede, gli atti indicati al comma precedente saranno consentiti a condizione che il Comune di Pontedera abbia espresso il proprio preventivo motivato gradimento nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta inoltra-

ta dal socio cedente per il tramite del Consiglio di Amministrazione.

Decorso il termine di sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria del Comune di Pontedera o di richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.

6.6 El Comune di Pontedera può esercitare il diritto di veto all'adozione della delibera di scioglimento della società, di cessione a qualsiasi titolo dell'Azienda o rami della stessa, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamenti dell'assetto sociale, di modifica dello Statuto che sopprimono o modificano poteri attribuiti al Comune di Pontedera, così come anche disposto dall'art. 2, primo comma lett. c) L. 30.7.94 n. 474.

OBBLIGAZIONI


ART. 7

La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni vigenti. Il trasferimento delle obbligazioni convertibili sarà soggetto ai limiti di cui agli artt. 6.3 e 6.4.

ASSEMBLEE

ART. 8

8.1 L'Assemblea generale, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente statuto, obbli-



gano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

8.3 L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.4 L'Assemblea, se così ritenuto utile dal consiglio di amministrazione, può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.


CONVOCAZIONE

ART. 9

9.1 Le Assemblee saranno convocate a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

L'avviso deve essere comunicato alternativamente mediante raccomandata A.R., raccomandata a mano (in tal caso è necessario che il ritiro avvenga direttamente da parte del destinatario, restando escluso qualsiasi tipo di delega), telefax, telegramma, posta elettronica a tutti i singoli soci, ai membri dell'organo amministrativo, ai sindaci, al revisore contabile se nominato, e agli altri soggetti eventualmente legittimati all'intervento in assemblea, all'indirizzo risultante

tante dal libro soci. L'avviso deve essere ricevuto dai destinatari almeno otto giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.



Nell'avviso di convocazione può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

9.2 Saranno tuttavia valide le assemblee anche se non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale. In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

PARTECIPAZIONE

ART. 10

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima dell'adunanza e che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

DELEGA

ART. 11

Ogni socio, che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare per delega scritta nei limiti di cui all'art. 2372 C.C.. Spetta al presidente constatare la regolarità delle deleghe ed anche, in genere, il diritto di

intervenire all'assemblea.

PRESIDENZA

ART. 12

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua mancanza l'assemblea eleggerà il proprio presidente. L'Assemblea nominerà un segretario.

VALIDITÀ

ART. 13

13.1 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

13.2 L'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

13.3 Per le seguenti deliberazioni, l'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale:

(a) cambiamento dell'oggetto sociale ed ogni altra modifica dello statuto sociale;

(b) aumenti o riduzioni non obbligatorie di capitale;

(c) scissioni, fusioni o scioglimento della società, conferimenti, cessioni, affitti, costituzioni di diritti sull'a-

zienda o rami di essa, atti dispositivi di diritti di concessione;

(d) emissione di prestiti obbligazionari della società.

VERBALE

ART. 14

14.1 Le deliberazioni nell'assemblea dovranno risultare da verbale, che verrà firmato dal presidente e dal segretario.

14.2 Nei casi di legge, ed inoltre, quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale sarà redatto dal notaio scelto dal Presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

15.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

15.2 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

15.3 Il Comune di Pontedera, ai sensi dell'art. 2458 c.c., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, proporzionale all'entità della propria partecipazione e comunque non inferiore ad uno.

15.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e del presente sta-

tuto; la revoca o la sostituzione degli amministratori nominati dal Comune di Pontedera è di esclusiva spettanza dello stesso ai sensi dell'art. 2458 cod. civ. e può avvenire in qualsiasi momento anche senza giusta causa.

15.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere prontamente convocata, per la ricostituzione del Consiglio, dal Collegio Sindacale. Se viene meno il consigliere nominato dal Comune di Pontedera, questi provvederà alla sua sostituzione direttamente a norma dell'art. 2458 cod. civ..

VALIDITÀ

ART. 16

16.1 Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per legge all'Assemblea, nonché di quelli per i quali lo statuto richiede l'autorizzazione da parte della stessa.

16.2 Il consiglio di Amministrazione della società adotterà le proprie delibere con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e comunque con il voto favorevole della

maggioranza di questi.

16.3 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio-conferenza e/o audiovisivo. In tal caso, devono essere assicurate la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire e di esprimere il proprio avviso nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

PRESIDENTE

ART. 17

17.1 Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci, il consiglio elegge tra i propri membri un Presidente il quale è rieleggibile.

17.2 La firma sociale e la rappresentanza della società spettano al presidente, nonché agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

17.3 In caso di assenza o impedimento del presidente la firma sociale e la rappresentanza della società spettano a quello degli amministratori che, senza tenere conto del presidente del consiglio, risulti più anziano di età.

17.4 Il consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da al-

cuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Il Comitato esecutivo, qualora nominato, sarà composto da un numero di amministratori di nomina assembleare e di nomina del Comune di Pontedera, nelle stesse proporzioni previste per il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15.3.

17.5 Non possono essere delegate le attribuzioni che per legge devono essere esercitate direttamente dal consiglio di Amministrazione.

17.6 La remunerazione degli amministratori, investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta al presidente da almeno tre amministratori nel caso in cui il Consiglio sia composto da 5 membri, o da due nel caso in cui sia composta da tre membri, o dalla maggioranza dei sindaci effettivi.

17.8 La convocazione è fatta dal presidente, inviata almeno cinque giorni prima della riunione mediante qualunque mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione quali, a titolo non esaustivo: lettera raccomandata, lettera raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica. In caso di ur-

genza la convocazione dovrà essere effettuata almeno due giorni prima al domicilio di ogni consigliere e dei sindaci effettivi, con telegramma, telefax o posta elettronica.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione di cui ai precedenti commi, in presenza di tutti i Consiglieri di amministrazione in carica e dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 18

18.1 Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi ivi compreso il presidente e due supplenti funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

18.2 Il Comune di Pontedera, ai sensi dell'art. 2458 c.c., ha diritto di procedere alla nomina diretta di un membro effettivo e di uno supplente del Collegio Sindacale, mentre gli altri membri, effettivi e supplenti, sono eletti dall'Assemblea dei soci.

18.3 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Nel caso in cui la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo con-

tabile.

18.4 I sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

BILANCI ED UTILI

ART. 19

19.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

19.2 Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

19.3 Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

19.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 20

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla

nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori indicando poteri e i compensi.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

ART. 21

È fatto assoluto divieto alla società di licenziare, per il periodo di cinque anni, decorrente dalla sottoscrizione del contratto di compravendita azionaria, con cui il Comune di Pontedera ha ceduto la maggioranza delle azioni ad un socio privato, il personale trasferito della Azienda Speciale e proveniente dal Comune di Pontedera.

CONTRATTI COLLETTIVI

ART. 22

Al personale trasferito della Azienda Speciale di provenienza dal Comune di Pontedera continua ad applicarsi il trattamento economico normativo previsto dal contratto collettivo per i dipendenti delle aziende speciali vigente al momento della data del trasferimento fino alla loro scadenza, garantendo che vengano mantenute le condizioni di legge, di contratto e individuali come applicate nel contratto di lavoro nell'attuale azienda speciale.

DISPOSIZIONE GENERALE

ART. 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

CONTROVERSIE, FORO COMPETENTE

ART. 24

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali,

il Tribunale competente è quello di Pisa.

F.TO ANTONINO RIVARA - GIULIO DELL'ANTICO NOTAIO.

PER COPIA CONFORME

Pontedera, 05/11/2015

